

Allegato "B" alla raccolta n. 7635

**STATUTO**

**della "Associazione G.A.L. Ternano"**

**Art. 1 - Denominazione e sede.**

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e ss. del Codice Civile, l'associazione denominata **"Associazione G.A.L. Ternano"** (Gruppo di Azione Locale Ternano).

L'Associazione ha sede nel Comune di Terni.

**Art. 2 - Durata.**

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

**Art. 3 - Funzioni.**

L'Associazione non ha scopo di lucro, non svolge attività commerciale ed è costituita per l'attuazione di programmi di sviluppo locale come previsto dalla programmazione della Unione Europea, di progetti inseriti nei Complementi di Sviluppo Rurale e per l'attuazione di altri progetti regionali, nazionali od europei aventi come finalità lo sviluppo integrato del territorio.

L'Associazione GAL Ternano agisce con lo scopo prioritario ma non esclusivo di dare attuazione alla Strategia di Sviluppo Locale (SSL) approvata dalla Regione Umbria ed ad altre azioni previste dal CSR per l'Umbria 2023/2027.

L'Associazione assume fin d'ora a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di Grup-

po di Azione Locale.

L'Associazione opera nell'ambito del territorio dei Comuni

di: Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Baschi, Calvi del-

l'Umbria, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina,

Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Narni, Otricoli,

Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni, tut-

ti ricadenti nel territorio della Regione Umbria.

#### **Art. 4 - Scopi.**

L'Associazione indirizza le proprie iniziative al sostegno

ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territo-

riale dell'area, svolgendo una attività di coordinamento e

di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti inte-

grati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di program-

mazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regiona-

le, provinciale e locale.

Essa opererà, in particolare, senza che l'elenco costituisca

limitazione, nei seguenti ambiti:

a) animazione e promozione dello sviluppo rurale;

b) promozione e realizzazione di studi, ricerche e di atti-

ività formativa, rivolte agli operatori economici ed ai giova-

ni particolarmente orientati ad avviare nuove iniziative di

impresa;

c) valorizzazione del patrimonio stori-

co-artistico-ambientale, nonché di quello riferito all'ar-

cheologia industriale, previ interventi di promozione turi-

	stico-culturali e secondo un approccio di filiera: ar-	
	te-turismo-territorio;	
	d) sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato	
	e ai servizi zionali, agevolando in particolare, mediante	
	una azione collettiva, l'accesso ai mercati per le piccole	
	strutture produttive;	
	e) valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici locali;	
	f) conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale	
	ed ambientale;	
	g) innovazione e sviluppo delle attività produttive e di ser-	
	vizio, attraverso l'impiego di tecnologie innovative;	
	h) consulenze e ricerche in campo socio-economico e fornitu-	
	ra di servizi di consulenza direzionale;	
	i) creazione e sviluppo di collegamenti informatici e tele-	
	matici tra gli associati e tra questi e l'esterno, favoren-	
	do la trasferibilità delle esperienze e dei risultati ottenu-	
	ti;	
	j) realizzazione delle operazioni contabili e finanziarie,	
	mobiliari ed immobiliari inerenti l'oggetto sociale. In par-	
	ticolare l'Associazione potrà gestire i fondi comunitari,	
	nazionali e regionali destinati a finanziare i vari program-	
	mi attuati;	
	k) assunzione di interessenze e partecipazioni, sotto qual-	
	siasi forma, in imprese, enti, associazioni, consorzi, ecc.,	
	svolgenti attività analoga, affine o comunque connessa	

all'oggetto sociale. L'Associazione, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate, istituti di credito, enti ed associazioni.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione favorirà l'interazione tra operatori, settori e progetti, nonché la creazione di una rete per la circuitazione dei risultati, delle esperienze e del Know-how al fine di stimolare e concretizzare la cooperazione tra territori ed incidere positivamente sull'ambiente secondo un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

#### **Art. 5 - Soci.**

Il numero dei soci è illimitato.

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione. La quota di partecipazione per ogni socio è stabilita con delibera dell'Assemblea.

Possono diventare soci gli enti pubblici e privati e le imprese che ne facciano domanda al Consiglio di Amministrazione, il quale si pronuncerà insindacabilmente sulla stessa.

Le imprese e gli enti che fanno richiesta di adesione all'Associazione devono inoltrare istanza al Consiglio di Amministrazione il quale decide prendendo in considerazione la compatibilità esistente tra l'attività del richiedente e le finalità e i piani operativi dell'Associazione.

	L'Associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione con dichiarazione comunicata con lettera raccomandata	
	con ricevuta di ritorno o tramite PEC al Consiglio di amministrazione. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché sia inviato entro il 30 novembre del medesimo	
	anno.	
	La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per decesso o per estinzione dell'ente associato, per recesso, esclusione o decadenza.	
	Oltre ai casi previsti dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, può essere escluso l'associato:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti di ammissione;	
	b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione legalmente prese;	
	c) che, senza giustificati motivi, non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, ivi compreso il versamento della quota annuale.	
	Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c), l'inadempiente è invitato, a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC, a regolarizzare la propria posizione entro un mese dalla richiesta. Se l'associato rimane inadempiente, l'Assemblea pro-	

cede all'esclusione dello stesso.

Il recesso, l'esclusione o la decadenza sono deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione e trascritti sul libro degli associati.

L'associato receduto, escluso o decaduto, è comunque obbligato al versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea per l'esercizio in corso al momento della perdita della qualità di socio oltre alle eventuali quote pregresse. Gli associati receduti, esclusi o decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso delle somme dagli stessi versate a titolo di quota associativa di adesione o quota annuale né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 6 - Organi Sociali.**

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea Generale dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Collegio dei revisori dei conti;
- Collegio dei probiviri.

#### **Art. 7 - Assemblea Generale dei Soci.**

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci che risultano iscritti all'Associazione e viene convocata una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione

lo riterrà utile e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto al voto.

A ciascun socio, purchè in regola con il pagamento delle quote associative, è attribuito un voto. Nessun socio può portare oltre al proprio voto, più di due deleghe. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica (e-mail), posta elettronica certificata (P.E.C.) o altro mezzo telematico idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. È possibile svolgere l'Assemblea dei Soci anche in modalità di audio e videoconferenza a condizione che:

a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

	Della convocazione dell'Assemblea è data pubblicità mediante	
	affissione dell'avviso agli Albi Pretori dei comuni dell'a-	
	rea G.A.L e sul sito internet del GAL Ternano. Nella stes-	
	sa forma è data pubblicità alle deliberazioni di approvazio-	
	ne del bilancio preventivo e del conto consuntivo. L'Assem-	
	blea Generale è presieduta dal Presidente ed è validamente	
	costituita, in prima convocazione, con la presenza della mag-	
	gioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque	
	sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza	
	semplice tranne il caso di:	
	- scioglimento dell'Associazione;	
	- modifiche statutarie;	
	per i quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei	
	presenti anche in seconda convocazione. Compiti dell'Assem-	
	blea Generale sono:	
	1) deliberare, su relazione del Presidente, circa l'andamen-	
	to ed i programmi di attività dell'Associazione;	
	2) procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione e	
	del Collegio dei Revisori dei Conti, fissandone anche gli e-	
	molumenti;	
	3) deliberare a maggioranza assoluta circa il conto consun-	
	tivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio	
	di Amministrazione e stabilire la quota annuale a carico dei	
	soci, nonché i termini di versamento.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono trascritte su	



apposito verbale e firmate dal Presidente e dal segretario

verbalizzante, nominato per l'occasione dall'Assemblea.

**Art. 8 - Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo

di 15 membri, purchè dispari, eletti dall'Assemblea Genera-

le dei Soci che ne determina il numero al momento della nomi-

na, dura in carica un triennio e i suoi componenti sono rie-

leggibili.

I membri del Consiglio devono essere nominati, per la maggio-

ranza, tra i soci privati.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-

presidente e un Segretario.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente

lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da alme-

no due dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza ef-

fettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il vo-

to favorevole della maggioranza dei presenti. E' data fa-

coltà al Consiglio di Amministrazione di riunirsi anche in

modalità di audio e videoconferenza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza

dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal più anziano

di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo ver-

bale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segreta-

rio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria nonché per quella straordinaria, in esecuzione dei programmi e degli indirizzi deliberati dall'Assemblea. Il Consiglio sottopone altresì all'Assemblea per l'approvazione il regolamento per il funzionamento dell'Associazione nel quale verranno definite le funzioni e la struttura organizzativa del G.A.L..

In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri cooptati rimangono in carico fino alla naturale scadenza del Consiglio.

#### **Art. 9 - Comitato Esecutivo.**

Il Comitato Esecutivo (CE) può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Presidente ed un massimo di quattro membri, eletti tra i Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo collabora con il Presidente attraverso le deliberazioni collegiali.

Il Comitato Esecutivo ha potere di gestione ordinaria su materie delegate dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun mandato o con successiva attribuzione.

#### **Art. 10 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale e del CdA.

In particolare, il Presidente ha potere di:

- esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati

che da enti pubblici, rilasciandone apposita quietanza; in

particolare potrà firmare, in nome e per conto dell'Associa-

zione su delibera del Consiglio di Amministrazione, atti

di costituzione di garanzia, anche fidejussoria, che venis-

sero richieste da U.E., Stato o Regione nell'ambito del fi-

nanziamento dei vari programmi di volta in volta attuati;

- svolgere ogni altra attività nell'ambito dei poteri confe-

ritigli dall'Assemblea Generale dei soci.

#### **Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri

effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentreranno in

ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la cari-

ca di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le nor-

me dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio

di Amministrazione.

I Revisori dei Conti curano: la tenuta del libro delle adu-

nanze dei revisori dei Conti; partecipano di diritto alle a-

dunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Ammini-

strazione; verificano la regolare tenuta della contabilità e

dei relativi libri; danno pareri sui bilanci.

#### **Art. 12 - Il Collegio dei Proviviri.**

Il Collegio dei Probiviri, qualora nominato, è composto da tre membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra persone non socie dell'Associazione.

La funzione di probiviro è incompatibile con ogni incarico nell'Associazione.

Il Collegio dei probiviri:

- giudica ex bono et aequo, senza formalità, sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra questi e l'Associazione relativamente all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti. Il loro lodo sarà inappellabile;

- presta il proprio parere, se richiesto dal consiglio di Amministrazione, per questioni interpretative inerenti lo Statuto e i regolamenti e riguarda le scritture contabili dell'Associazione.

Al Collegio dei Probiviri, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 13 - Patrimonio ed Esercizi Sociali.**

Il Patrimonio è costituito:

- dalle quote dei soci;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni, e qualora particolari condizioni lo richie-

dano entro 180 giorni, dalla fine di ogni esercizio verranno

preposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio

consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. E'

costituito un fondo di dotazione patrimoniale di €

50.000,00, al fine del riconoscimento della personalità giu-

ridica da parte della Regione Umbria.

#### **Art. 14 - Scioglimento.**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assem-

blea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidato-

ri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio netto attivo risultante dalla procedura di li-

quidazione sarà devoluto ad Associazioni con finalità analo-

ghe.

#### **Art. 15 - Norme finali.**

I bilanci dell'Associazione sono pubblici; a tal fine, si

darà notizia della loro approvazione con apposito avviso da

affiggere per 30 giorni all'albo pretorio dei Comuni associa-

ti.

L'Associazione si obbliga ad accettare controlli che saranno

disposti dalla Regione, dallo Stato e dalla Unione Europea.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,

trovano applicazione le norme di cui agli artt. 12 e ss. del

Codice Civile e la legislazione vigente in materia.

F.to Albano Agabiti

F.to Francesco Maria Alvi Notaio

